

DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA'

La Corte di Cassazione, Sez. I, con sentenza 21 marzo 1968, ha confermato l'indirizzo costante della impossibilità di condannare l'Amministrazione alla restituzione del fondo occupato oltre il biennio stabilito dall'art. 73 della legge sull'espropriazione per causa di p. u., qualora il fondo sia stato trasformato o siano state su di esso costruite delle opere.

In proposito, la Corte ha precisato che una volta intervenuto, ancorché tardivamente, il decreto di espropriazione, l'occupazione cessa di essere illegittima, e l'ente occupante è tenuto a corrispondere come sua controprestazione - oltre, naturalmente, alla indennità per l'occupazione temporanea - la speciale indennità di espropriazione, da determinarsi in base ai criteri dettati dalle leggi che regolano la materia; ed infine che il danno cagionato dal protarsi della occupazione abusiva nel periodo compreso tra la scadenza del biennio e l'emissione del decreto di esproprio va risarcito mediante la corresponsione degli interessi legali nelle somme liquidate come indennità di espropriazione identificandosi nella mancata percezione, da parte del proprietario, del reddito che il bene avrebbe presumibilmente prodotto in detto periodo.

Ad integrazione di quest'ultimo principio è poi prevista bensì la possibilità che al proprietario del bene compete e sia corrisposto nei singoli casi un indennizzo risarcitorio maggiore, ma perché ciò si verifichi si richiede che del preteso "maggior pregiudizio risentito" venga data una rigorosa dimostrazione, e cioè che il proprietario richiedente provi che in conseguenza della occupazione abusiva sofferta gli è venuta a mancare la concreta effettiva possibilità di realizzare quel maggior vantaggio economico che le favorevoli occasioni presentategli si avrebbero consentito di conseguire.